



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
CIRCOLO DIDATTICO "SAN BENEDETTO"**

71016 SAN SEVERO (FG) - CORSO GARIBALDI, 3 - Tel. e Fax. 0882/221814 - 0882/222950
C.F. 93061340712 - C.M. FGEE11000N - e-mail: fgEE11000n@istruzione.it – PEC: fgEE11000n@pec.istruzione.it

Prot. n. 1839/B15
Reg. Contratti n. 14

San Severo, 24/05/2019

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA
DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(D.P.O. *Data Protection Officer*)**

(C.I.G. : Z8C28E79EB)

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, viene stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale, ai sensi dell'art. 2222 c.c. per l'affidamento dell'incarico di **DPO/RPD** esterno all'istituzione scolastica

TRA

Il Circolo Didattico "San Benedetto" rappresentato dal dott. Corvelli Angela, nata a Foggia il 27/01/1961, nella qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato presso l'Istituto con sede in San Severo (FG) Corso Garibaldi n. 3 - C.F. 93061340712 – il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, denominato di seguito "Istituto Scolastico"

E

Il sig. VISCONTE LUIGI - C.F. VSCLGU54R27I158Z – nato a San Severo il 27/10/1954 residente in Via Carmicelli n. 29 – San Severo, di seguito denominato Prestatore

PREMESSO

1. che l'Art. 43 comma 3 del D.I. n. 129/2018 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
2. che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *GRPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP/DPO) (artt. 37-39);
3. che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD/DPO «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica*

o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

4. che le predette disposizioni prevedono che il RPD/DPO «può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5)

5. che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GRPD e che l'incarico oggetto di contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in assenza di risorse interne;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

il seguente contratto le cui premesse ne costituiscono parte integrante.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il sig. Visconte Luigi è designato Responsabile della protezione dei dati personali per il Circolo Didattico "San Benedetto" con l'espletamento dei compiti previsti all'art. 39 del regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR – General Data Protection Regulation RGD – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ossia:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GRPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del GRPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GRPD;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f. censire tutti i trattamenti di dati personali al fine della redazione del "registro delle attività di trattamento" di cui all'Art. 30 del GRPD;
- g. redigere tutte le informative e le richieste di consenso necessarie;
- h. redigere i tutti i documenti di nomina necessari;

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione professionale

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa e non potrà avvalersi di sostituti. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il Prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Il Prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di due anni dalla stipula, con decorrenza dal 25/05/2019 al 24/05/2021.

Art. 4 – Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene determinato in € 700,00 (settecento/00) annuo onnicomprensivo, sul quale verranno operate le trattenute di legge sia a carico della scuola sia a carico del dipendente. Il pagamento avrà cadenza annuale dietro presentazione di fattura elettronica o altra documentazione fiscale da effettuarsi entro trenta giorni dalla data della documentazione contabile.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 5 – Recesso

Sia l'Istituto che il Prestatore si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto qualora il risultato previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso.

Sono inoltre cause immediate di scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

Art. 6 – Proprietà, riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il Prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto e con il consenso di quest'ultimo. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico – amministrativo - contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati. L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare con tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto ai sensi della L. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Art. 7 – Responsabilità

L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro l'infortunio che il Prestatore dovesse subire presso l'Istituto; questi solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall'espletamento dell'incarico e si impegna a provvedere direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Art. 8 – Norme di rinvio

Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

Art. 9 – Foro competente


Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Foggia

Art. 10 – Pubblicità

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Art. 11 – Accettazione

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

IL PRESTATORE
Sig. Visconte Luigi




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Corvelli Angela
